

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 16

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

LUIGI CESARO

nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR
— n. 33575/15 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI NAPOLI E PERVENUTA

il 14 aprile 2016

Segreteria del Presidente
TRA ISITO 14/04/2016**TRIBUNALE DI NAPOLI**
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
UFFICIO 42°

All'Onorevole Signora Presidente della Camera dei Deputati

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni intercettate ed acquisite al procedimento n. 56502/10 rg nr nei confronti di Cesaro Luigi, nato a S. Antimo il 19.2.52

Onorevole Signora Presidente,

Le comunico che all'esito dell'udienza camerale celebrata da questo giudice ex artt. 268 commi 6 e 7 c.p.p. e 6 della Legge n. 140/2003, è stata emessa ordinanza con cui, a seguito di richiesta del P.M. della Procura della Repubblica di Napoli, è stata ritenuta necessaria l'utilizzazione delle conversazioni intercettate tra Savoia Carlo e Ruomolo Oscar (soggetti coindagati nel procedimento in oggetto) e Cesaro Luigi, all'epoca dei fatti componente la Camera dei Deputati. Trasmetto, pertanto, l'ordinanza e Le chiedo di voler autorizzare l'Ufficio del P.M. della Procura della Repubblica di Napoli ad utilizzare nei confronti Cesaro Luigi le intercettazioni in argomento.

Trasmetto, altresì, copia degli atti richiamati nell'ordinanza, salva ogni ulteriore richiesta della S.N.

Con osservanza

Napoli, 14 aprile 2016

Il giudice
Claudia Picciotti**CAMERA DEI DEPUTATI**


ARRIVO 14 Aprile 2016

Prot: 2016/0008560/GEN/PI

Proc. n. 56502/10 Rg NR



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione del G.I.P.
Ufficio 42



Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Claudia Picciotti

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di

1. CESARO Luigi, nato a S. Antimo (NA) il 19.2.52;

difeso di fiducia:

Avv. Vincenzo Maiello del Foro di Napoli

letta la richiesta del PM di:

richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione a utilizzare nei confronti di Cesaro Luigi, all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica, le conversazioni e comunicazioni di cui all'elenco;

- all'esito della Camera di Consiglio celebrata, ex artt. 268 co. 6 c.p.p. e art. 6 della L. n. 140/2003, nel corso della quale il PM ha insistito nell'accoglimento della propria richiesta; ed il Difensore, si è opposto rilevando il carattere non casuale delle intercettazioni in esame;

OSSERVA

CESARO Luigi risulta iscritto nel registro degli indagati, in concorso con RANDO Vincenzo, GALLO Carmine, SAVOIA Carlo, RUMOLO Oscar, DE SIANO Domenico, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 353 c.p., perché Rando Vincenzo (dirigente del settore Tributi presso il comune di Forio, responsabile unico del procedimento, nominato presidente della commissione di gara, indetta dal Comune di Forio per l'assegnazione del servizio raccolta rifiuti con determina nr. 108 del 20.7.2010 e successivi provvedimenti), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, anche su istigazione di Rumolo Oscar (Dirigente del settore Tributi presso il comune di Lacco Ameno e presidente della commissione di gara) a sua volta destinatario di specifiche richieste da parte di Cesaro Luigi (Presidente della Provincia di Napoli ed esponente di spicco del PDL della Campania) e di De Siano Domenico (Consigliere Comunale presso il comune

di Lacco Ameno, nonché consigliere provinciale), nell'esercizio delle funzioni e comunque nella qualità innanzi specificata, in concorso altresì con Gallo Carmine e Savoia Carlo (rispettivamente legale rappresentante e consulente commerciale del consorzio CITE):

con collusioni e modalità fraudolente consistite:

- nel consentire alla società CITE la partecipazione alla gara indetta con determina nr. 108 del 20.7.2010, benchè detta società fosse priva della certificazione attestante l'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali in Conto proprio, requisito di cui all'art. 212 comma 8 d.lgs 152/2006, previsto nel bando a pena di esclusione;
- nel modificare -su richiesta degli interessati- dopo il termine stabilito per la presentazione delle offerte, il suddetto requisito nel senso di consentire la partecipazione di imprese in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali in Conto Terzi, senza darne adeguata pubblicità a tutti gli interessati;
- nell'annullare, in data 24.1.11 l'intera procedura di gara di cui alla determina 108/10, all'esito di contenzioso amministrativo proposto dal contrinteressato Ego Eco, nonostante il giudice amministrativo, accogliendo le doglianze proposte, si fosse pronunciato annullando i provvedimenti di ammissione alla gara e successiva aggiudicazione a favore della CITE evidentemente priva dei requisiti;
- nell'indire, con determina-delibera nr 129 del 26.7.11, ulteriore procedura di gara;
- nell'attribuire punteggi superiori al consorzio ditta CITE, a seguito dell'intervento di Cesaro Luigi, che agiva per il tramite di Rumolo, il quale, a sua volta, agiva previa intesa con De Siano, il tutto sulla scorta di accordi corruttivi di cui al capo che segue:

turbava le procedure di gara di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Forio, al fine di favorire la società CITE.

In Napoli e Forio dal luglio 2010 fino al gennaio 2012 data di aggiudicazione della
seconda gara

CESARO risulta, altresì, iscritto nel registro degli indagati, in concorso con GALLO Carmine, SAVOIA Carlo, RUMOLO Oscar e DE SIANO Domenico, per il delitto di cui agli artt. 110, 319, 319 bis - 321 c.p., perché -ciascuno nelle qualità meglio descritte nel capo precedente- Cesaro Luigi, in concorso e previa intesa con De Siano Domenico e Rumolo Oscar, prima accettava la promessa e poi effettivamente riceveva da Savoia Carlo (che a sua volta agiva su mandato e nell'interesse di Gallo Carmine) somme di denaro non quantificate al fine di compiere atti contrari ai doveri del rispettivi uffici, consistenti nell'assicurare -anche grazie alle condotte descritte nel capo precedente, con l'intervento di Rando Vincenzo, l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Forio al consorzio CITE.

In Napoli, Forio d'Ischia e S. Antimo fino a gennaio 2012

Nel corso delle indagini, finalizzate all'accertamento di reati a carico di soggetti ritenuti partecipi di una consorteria criminale dedita alla commissione di reati di turbativa d'asta e corruzione inerenti l'aggiudicazione di appalti nel campo della gestione della raccolta dei rifiuti, venivano attivate intercettazioni ad oggetto le utenze di Ciummo Vittorio, titolare della società EGO ECO s.r.l., ritenuta la beneficiaria delle commesse e di Rumolo Oscar, responsabile del Settore Finanziario e dirigente del Settore Tributi del Comune di Lacco Ameno.

Lo sviluppo dell'indagine evidenziava il coinvolgimento del Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (C.I.T.E.), che attraverso l'opera di Gallo Carmine (legale rappresentante) e di Savoia Carlo (consulente commerciale), riusciva ad aggiudicarsi l'appalto per la raccolta rifiuti del Comune di Forio d'Ischia.

In particolare, dalla captazione di talune conversazioni sull'utenza in uso a Savoia Carlo intercorse a far data dal 4 gennaio 2012, venivano registrati contatti con Cesaro Luigi e poi tra lo stesso Cesaro e Rumolo Oscar.

L'Ufficio del P.M. di Napoli, all'esito dell'ascolto, ha ritenuto che le suddette conversazioni fossero rilevanti, non solo nei confronti dei soggetti nei cui confronti erano state autorizzate e disposte le intercettazioni, ma anche per poter procedere nei confronti di Cesaro Luigi per i delitti di cui alle contestazioni sub G ed H (secondo l'imputazione provvisoria di cui all'ordinanza cautelare emessa da questo giudice in data 11.1.16), come sopra meglio precisate. Tuttavia, poiché il Cesaro all'epoca delle registrazioni era Senatore della Repubblica, il P.M. ha correttamente ritenuto che, al fine di poter utilizzare tali conversazioni quale fonte di prova della richiesta di rinvio a giudizio del predetto, era indispensabile avanzare richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del Cesaro.

La normativa di riferimento è la Legge n. 140/2003 che agli artt. 4 e 6 disciplina le due diverse ipotesi di autorizzazione 'preventiva' e 'successiva' al compimento di determinati atti nei confronti di un parlamentare, da parte della Camera di appartenenza.

L'ipotesi sottoposta all'attenzione di questo giudice rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 L. 140/2003. Ed' invero, anche grazie all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 390 del 23.11.2007 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 16, co. 2, 5 e 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovevano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate) sono stati chiariti i casi in cui occorre fare riferimento al disposto dell'art. 4 (autorizzazione preventiva) e quelli in cui si applica la disciplina dell'art. 6 (autorizzazione successiva). Sono stati invero chiariti i concetti di intercettazioni 'indirette', che ancorchè formalmente disposte su utenze o in luoghi nella

disponibilità di terzi, mirano in realtà a registrare proprio le conversazioni/comunicazioni del parlamentare (ad esempio quando riguardano familiari del parlamentare). E quelli di 'intercettazione occasionale' che ricorre nel caso in cui vi è una sorta di 'comparsa a sorpresa' del parlamentare.

E' chiaro che nel primo caso occorra l'autorizzazione preventiva mentre, nel secondo caso, trovi applicazione la disciplina dell'art. 6 della Legge n. 140/2003.

Più precisamente la Corte, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 6 commi 2, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dopo copioso ed articolato argomentare, ha ristretto il *petitum* posto dal giudice rimettente, nei seguenti termini: ossia, unicamente per quanto attiene alla prevista inutilizzabilità *erga omnes* e alle conseguenze del rifiuto di autorizzazione della Camera (distruzione del materiale, con perdita irrimediabile dei dati probatori, anche quando vengano in rilievo posizioni di terzi); non invece per quanto attiene al profilo — che resta impregiudicato — della disciplina circa l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni casuali nei confronti dello stesso parlamentare intercettato.

Sotto lo specifico aspetto censurato, la Corte afferma l'incompatibilità delle disposizioni impugnate con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost. che finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquuto con il parlamentare. Introducendo, in tale modo, non solo una disparità tra il titolare del mandato elettivo ed i terzi, ma tra gli stessi terzi, con compromissione sia delle ipotesi d'accusa sia eventualmente di tesi utili alla difesa. Per usare le parole della Corte: " ... *Ne deriva che, coeteris paribus, la posizione del comune cittadino, cui, quegli elementi nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata — eventualmente sino al punto da determinare il passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e viceversa) ...*".

Le conclusioni cui giunge la sentenza sono, dunque, nel senso di ritenere i commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della l. n. 140/03 costituzionalmente illegittimi nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

La declaratoria di illegittimità comporta, quindi, che l'Autorità Giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia fare uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego di autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

Il tema rappresentato da quando possa intendersi come "casuale" un'intercettazione e quando, invece, attraverso la captazione indiretta si miri a monitorare le

conversazioni di un parlamentare, è stato oggetto di ulteriore sviluppo nell'ambito della giurisprudenza successiva.

Invero, con le sentenze della Corte Costituzionale nn. 113 e 114 del 2010 vengono precisati i parametri di riferimento ai fini della qualificazione della natura delle captazioni.

Con la prima delle suddette pronunce viene affermato il principio che *“nell'ambito di attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, in cui la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano, dall'attività di intercettazione, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato ed il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può escludere che le ulteriori intercettazioni possano risultare finalizzate a captare anche le conversazioni dell'interlocutore parlamentare, con la conseguenza che le successive captazioni diventerebbero mirate, e quindi indirette, con relativa necessità di autorizzazione preventiva”*.

La Corte Costituzionale, quindi, con la sentenza in esame ha individuato due criteri in virtù dei quali si può qualificare come indiretta un'intercettazione su un'utenza o in un luogo non appartenente al parlamentare:

- + che vi siano indizi di reità a carico del parlamentare emergenti dalle intercettazioni medesime;
- + che il soggetto titolare dell'utenza o del luogo intercettati possa essere ritenuto un *“interlocutore abituale”* del parlamentare.

Con la pronuncia 114 del 2010 la Consulta ha enucleato una serie di ulteriori *“elementi significativi”* che il giudice deve vagliare per affermare o escludere la natura casuale dell'intercettazione:

- + rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine;
- + numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare;
- + eventuale iscrizione del parlamentare nel novero degli indagati al momento dell'atto investigativo, nel qual caso la qualificazione dell'intercettazione come casuale richiederebbe una verifica particolarmente attenta. In ipotesi di tal fatta *“pur non potendo ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto» dell'intercettazione, tale da fare sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il sospetto dell'elusione della garanzia è comunque più forte”*;
- + arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.

Proprio sul requisito temporale, come sopra detto, la Corte Costituzionale aveva già chiarito nella sentenza 113 del 2010 che in caso di attività di captazione articolata e prolungata nel tempo *“la verifica dell'«occasionalità» delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente”*.

Tali parametri sono state più volte ripresi dalla Corte di Cassazione, che nel tempo ha specificato quali criteri l'interprete debba utilizzare per poter ricondurre la singola captazione nell'alveo delle intercettazioni indirette (emblematiche sul punto le sentenze 34244/2010 e 8739/2013, che ha in materia statuito: "... *in assenza di autorizzazione della camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare stesso*").

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, ne discende che le captazioni casualmente coinvolgenti il Senatore Cesaro sono state legittimamente utilizzate nei confronti dei terzi (si veda l'occ. in data 11.1.16 nei cfr. di Antifono Salvatore + altri). Come si può leggere, infatti, nella disamina degli atti a sostegno della ricostruzione della vicenda relativa all'appalto di Forio d'Ischia, le intercettazioni hanno riguardato le utenze in uso a soggetti terzi indagati nell'ambito di quella vicenda che solo casualmente ed occasionalmente hanno lambito il Cesaro. Nei suoi confronti, pertanto, operando il distinguo tra le due ipotesi regolamentate dagli artt. 4 e 6 della c.d. legge Boato, al fine di eseguire intercettazioni in via "diretta" sarebbe stato necessario richiedere in via preventiva l'autorizzazione alla camera di appartenenza, pena l'ineseguibilità dell'atto; ai fini invece dell'utilizzabilità delle intercettazioni casualmente captate riguardanti il parlamentare, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'art. 6 della citata legge.

In tale solco si colloca la richiesta avanzata dai PP.MM. volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei suoi confronti, ai fini della richiesta di rinvio a giudizio, posto che "... *solo accidentalmente sono emersi spunti investigativi nei confronti di Cesaro Luigi, il cui coinvolgimento nell'indagine è dovuto solo all'occasionale implicazione nelle investigazioni a carico di terzi...*".

Orbene, venendo al merito della richiesta, ai sensi dell'a. 6 commi 2 e 3 l. 140/03 compete al Giudice la trasmissione della richiesta alla Camera di appartenenza enunciando "il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiestasi fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni" (comma 3 dell'art. 6 citato).

Tale adempimento postula, tuttavia, la valutazione in ordine alla natura delle captazioni relative a Cesaro Luigi, se le stesse siano da qualificare come indirette o come occasionali, applicando i principi sopra enunciati.

Per una più compiuta analisi in ordine al presupposto predetto, appare necessario procedere all'esposizione degli elementi individuati nella richiamata norma di cui all'art. 6 legge Boato:

1. il fatto per il quale è in corso il procedimento e le norme di legge che si assumono violate

I delitti di cui agli artt. 353 e 319, 319 bis - 321 c.p. per i quali è indagato il Cesaro si inseriscono nella più complessa ed ampia vicenda ricostruita nell'ordinanza emessa in data 11.1.16 da questo giudice, con la quale sono state imposte misure cautelari personali nei confronti di tutti i coindagati (in relazione ai capi G ed H, che sono quelli contestati anche al Cesaro).

L'ordinanza, quanto a tali specifici capi risulta essere stata confermata dal Tribunale del Riesame di Napoli.

Le indagini confluite nell'ordinanza impositiva (alla quale in tale sede si rimanda) consentivano di accertare, quanto alle contestazioni d'interesse, *l'esistenza di due blocchi corruttivi, anche parzialmente coincidenti sotto il profilo soggettivo, facenti capo a due distinte imprese concorrenti: la Ego Eco di Ciummo Vittorio, da un lato, e la C.I.T.E. (Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecodambientali) di Gallo Carmine dall'altro lato.*

Ed invero, dalla lettura del materiale captativo (che trova perfetto riscontro nelle ricadute che le trame illecite hanno nella procedura di gara) si profila l'esistenza di due cordate, rispettivamente a sostegno dell'una o dell'altra impresa:

quella di indubbio spessore facente capo a Cesaro Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della Provincia, che attraverso l'operato dei referenti locali (De Siano Domenico e Rumolo Oscar), interviene nella procedura per il tramite del responsabile unico del procedimento, Rando Vincenzo, per avvantaggiare la C.I.T.E., che infatti risulterà aggiudicataria dell'appalto per ben due volte:

l'altra, sebbene di minore impatto sotto il profilo dello spessore politico dei soggetti coinvolti, che si colloca nel consolidato solco affaristico sin qui esaminato con riferimento al campo di tale tipologia di appalti, e che si fonda sulle relazioni instaurate dall'imprenditore Ciummo Vittorio con i locali referenti, inseriti nell'amministrazione pubblica (agendo, infatti, sugli stessi Rando e Rumolo per condizionare la gara e su De Maio Vincenzo, assessore del Comune di Forio d'Ischia, per avere informazioni riservate sull'andamento della stessa).

Un intreccio davvero perverso di contrapposti interessi che ha visto, come già anticipato, la vittoria della gara da parte del consorzio, sia in occasione del primo bando (poi annullato per l'accertata illegittimità consistita nelle modifiche delle condizioni di partecipazione alla gara; al fine di consentirne l'accesso alla C.I.T.E., priva dei requisiti), sia in relazione alla seconda gara (illegittimamente indetta a seguito dell'esclusione della C.I.T.E., anziché procedere all'aggiudicazione a favore della seconda impresa classificata).

Con la pratica conseguenza che la gestione in via temporanea affidata al Ciummo è stata prorogata a condizioni economiche assolutamente vantaggiose per circa due anni. Infatti, in seguito all'annullamento della procedura di gara, non potendo lasciare scoperto un servizio essenziale quale quello della raccolta rifiuti, necessario per la sopravvivenza della collettività, il Rando ha adottato una serie di determine

con le quali ha prorogato l'affidamento alla Ego Eco di Ciummo Vittorio, che ha quindi svolto l'attività in questione dal luglio 2010 sino al 29.2.2012 (cfr. determina n° 206 del 28.12.2011 allegato n° 31).

2. Gli elementi indiziari nei confronti di Cesaro Luigi

Quanto all'indicazione degli elementi indiziari a carico di Cesaro Luigi, deve osservarsi che gli stessi risultano riportati alle pgg. 42 e ss. della citata ordinanza. Deve, invero, evidenziarsi che per la ricostruzione della fattispecie di cui al capo H dell'imputazione, nell'analizzare le posizioni dei coindagati non si è potuto prescindere dall'affermazione del coinvolgimento del Cesaro (seppure limitatamente alla soglia probatoria richiesta in tale specifica fase), trattandosi di reato a concorso necessario.

Pertanto, non può che rinviarsi alla lettura di quanto riportato nell'ordinanza in esame, per la compiuta ricostruzione degli elementi indiziari a carico del Cesaro, richiamando quanto esposto in precedenza, quanto agli esiti sintetici delle attività investigative in relazione alla sussistenza delle due cordate contrapposte a sostegno delle imprese che concorrevano per il medesimo appalto.

3. La rilevanza probatoria delle intercettazioni

Il rilievo probatorio delle intercettazioni riguardanti il Cesaro appare di immediata percezione, attenendo strettamente al tema dei rapporti e degli incontri con gli altri coindagati e fornendo univoci elementi, insieme alle ulteriori emergenze istruttorie presenti in atti e riportate nell'ordinanza in data 11.1.16, del coinvolgimento del Cesaro negli accordi corruttivi in contestazione.

La natura delle intercettazioni relative a Cesaro Luigi.

Esposti, quindi, gli esiti investigativi che riguardano la posizione di Cesaro Luigi, deve essere affrontato il tema della natura delle intercettazioni delle quali i PP.MM. chiedono l'autorizzazione all'utilizzo.

Una prima precisazione deve essere immediatamente compiuta: l'autorizzazione riguarda, invero, soltanto quelle intercettazioni che vedono il Cesaro quale interlocutore e non già quelle nelle quali altri facciano riferimento a circostanze che in qualche misura lo possano riguardare. La ratio delle disposizioni a sostegno della deroga all'utilizzabilità delle intercettazioni (che rappresentano un mezzo di prova legittimamente esperibile nel nostro ordinamento) nei confronti del parlamentare trova la propria sede nell'esigenza di evitare ingerenze dell'attività giurisdizionale rispetto alle prerogative del Parlamento e non può quindi colpire le conversazioni *inter alios* ad oggetto il parlamentare, ponendosi nei confronti delle stesse unicamente questione di valutazione del contenuto ai fini probatori.

Ciò premesso, appare evidente che la questione si risolve nella valutazione di davvero poche conversazioni, puntualmente riportate nella richiesta dei PP.MM., e sulle quali si è peraltro concentrata la discussione della Difesa.

Trattasi, in particolare, delle conversazioni svoltesi nella data del 4 gennaio 2012 tra Savoia Carlo ed il Cesaro (progr. n. 33) e tra Rumolo Oscar ed il Cesaro (progr. n. 7529); nonché il 7 gennaio 2012 sempre tra Savoia e Cesaro (progr. n. 91).

Le residue intercettazioni in epoca precedente ed in quella successiva attengono al più ampio contesto dei rapporti intercorrenti tra tutti i protagonisti della vicenda.

Venendo, quindi, al merito della questione, non può non osservarsi che trattasi di un numero davvero esiguo di conversazioni oggetto di interesse. Deve, inoltre, osservarsi che le stesse isolatamente considerate non contengono elementi indizianti nei confronti del Cesaro, avendo ad oggetto gli accordi per concordare un appuntamento (quelle intercorse con il Savoia nelle date del 4 e del 7 gennaio) ed un generico commento di apprezzamento (“...abbiamo chiuso una bella operazione...”) quella con il Rumolo (si rinvia alle pagine 9, 10 e 11 della richiesta, allegata al presente provvedimento, per la lettura integrale dei brogliacci alle stesse relative).

Orbene, proprio facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in merito ai criteri da seguire al fine di individuare la natura occasionale o indiretta della captazione della conversazione con il parlamentare, non può che pervenirsi nel caso di specie alla conclusione che trattasi di monitoraggio assolutamente casuale atteso che:

- i soggetti sottoposti a captazione hanno avuto davvero pochissimi contatti con il Cesaro ed in un lasso temporale ristretto;
- trattasi di soggetti non legati al parlamentare da rapporti di carattere parentela/amicale, tali da ritenere configurabile l’*“interlocuzione abituale”* tra gli stessi;
- dall’esame delle conversazioni captate non emergono indizi di reità nei confronti del Cesaro, essendo stati gli stessi ricostruiti soltanto alla luce della complessiva lettura degli atti d’indagine, rappresentati oltre che dalle intercettazioni, dall’acquisizione ed analisi della documentazione amministrativa relativa alla gara nonché dall’attività di osservazione svolta dalla P.G.;
- trattasi, infatti, di attività criminosa oggetto d’indagine connotata di notevole complessità, sia per quanto riguarda la tipologia di reati in contestazione, sia quanto alle dinamiche particolarmente complesse degli accordi corruttivi in esame, come ricostruiti nell’ordinanza impositiva delle misure cautelari sopra richiamata.

In conclusione, appare determinante, al fine di pervenire alla corretta qualificazione giuridica della condotta del Cesaro, poter utilizzare le conversazioni intercettate casualmente tra lo stesso e gli indagati Savoia e Rumolo in quanto testimoniano l’esistenza di un accordo corruttivo teso all’aggiudicazione dell’appalto per la

raccolta dei rifiuti nel Comune di Forio, d'Ischia, attraverso l'alterazione della procedura di gara.

P.Q.M.


Visti gli artt. 268 commi 6 e 7 c.p.p. e 6 della legge n. 140/2003;

chiede al Senato della Repubblica

l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di Luigi CESARO, all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica, le conversazioni e comunicazioni di cui all'elenco allegato, alle quali ha preso parte.

Napoli, 18 marzo 2016

Il Giudice
Claudia Picciotti



Si allega:

Richiesta dei PP.MM. della Procura della Repubblica depositata in data 15.1.16;
Ordinanza Cautelare GIP Tribunale Napoli 11.1.16.

